

COMM. TRIB. PROVINCIALE MILANO - 258/09/2011

Fatto e svolgimento del processo

Il signor Ba. An. ha presentato tempestivo ricorso alla Commissione avverso il silenzio rifiuto dell'Agenzia delle Entrate di Milano sull'istanza di rimborso del 06.03.2009, volta ad ottenere la restituzione della maggior somma versata, a titolo di ritenuta Irpef, sull'importo allo stesso corrisposto a titolo di incentivo all'esodo e sulla somma versata dall'INPS quale assegno straordinario previsto dal "Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito per i dipendenti degli istituti di credito" che viene tassato con le stesse modalità dell'incentivo all'esodo.

Il ricorrente ha precisato di essere stato dipendente della Banca Intesa spa sino al 31.03.2004, data di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, con versamento a favore dello stesso, in aggiunta al TFR, di una somma a titolo di incentivo all'esodo ed attribuzione, a far data dal 01.04.2004 e sino al 01.04.2008, dell'assegno straordinario precitato. Il ricorrente ha evidenziato che tale somma venne assoggettata a tassazione secondo le modalità stabilite dall'art. 19, comma 4 bis del T.U. 22.12.1968, n. 917, vigente all'epoca, in quanto lavoratore di età inferiore ai 55 anni e di sesso maschile. Il ricorrente ha richiamato la sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee, resa nella procedura C-207/04, che ha dichiarato che la Direttiva del Consiglio del 09.02.1976, 76/207/CEE, relativa all'attuazione del principio della parità fra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso e le condizioni di lavoro, deve essere interpretata nel senso che essa osta ad una norma, come quella controversa nella causa principale, che prevede una diversa tassazione della somma corrisposta in occasione dell'interruzione del rapporto per i lavoratori che hanno superato i 50 anni se donne e 55 se uomini.

A fronte della sentenza citata il ricorrente ha sostenuto che l'art. 19 del T.U. 22.12.1968 n. 917, (prima art. 17), debba essere disapplicato nel punto in cui fa dipendere l'applicazione dell'aliquota ridotta alla differente età fra uomini e donne.

Il ricorrente ha concluso chiedendo che venga applicata al caso de quo la Direttiva Comunitaria, con disapplicazione della norma all'epoca vigente, con conseguente diritto all'applicazione agevolata del 50% e conseguente rimborso della maggior importo assoggettato a tassazione sull'importo versato a titolo di incentivo all'esodo e sull'assegno previsto dal "Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito per i dipendenti degli istituti di credito", oltre interessi di legge, con vittoria delle spese di giudizio.

In data 09.10.2009 si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate di Milano contestando la carenza nel caso de quo dei presupposti per il trattamento fiscale agevolato, mancando il presupposto soggettivo del compimento dell'età minima per i soggetti di sesso maschile, eccettuando altresì l'intervenuta decadenza al rimborso delle somme percepite dal ricorrente in data anteriore al 07.03.2005 richiamando all'uopo le disposizioni di cui agli artt. 37 e 38 del DPR 602/73.

L'Ufficio ha concluso chiedendo il rigetto parziale del ricorso con compensazione delle spese del giudizio.

Motivi della decisione

Il ricorso merita parziale accoglimento per i motivi di cui in appresso.

A seguito della sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee, emessa nel procedimento n. C-207/04 in data 21.06.2005, la norma di cui all'art 17 comma 4 bis (ora art. 19 comma 4 bis) del DPR 917/1986, deve essere disapplicata in quanto in contrasto

con la direttiva del Consiglio 09.02.1976 n. 76/207/CEE relativa all'applicazione del principio di parità fra uomini e donne.

La Direttiva citata trova immediata applicabilità in quanto non pone condizioni, non è sottoposta a termine ed è sufficientemente chiara posto che l'art. 05, n. 1 prescrive l'applicazione del principio di parità di trattamento nelle condizioni di lavoro, comprese quelle inerenti al licenziamento e il termine "licenziamento" deve essere inteso in senso ampio, in maniera da comprendervi la cessazione del rapporto di lavoro anche nell'ambito di un regime di interruzione volontaria del rapporto .

Il succitato principio trova conferma nella sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee del 07.09.2006, procedimento C-81/05, che ha affermato che qualora sia accertata una discriminazione, incompatibile con il diritto comunitario, e finché non siano adottate le misure volte a ripristinare la parità di trattamento, l'osservanza del principio di eguaglianza può essere garantito soltanto mediante la concessione, alle persone appartenenti alla categoria sfavorita, dei medesimi principi di cui beneficiano gli appartenenti alla categoria privilegiata. In tal caso il giudice nazionale è tenuto a disapplicare qualsiasi disposizione nazionale discriminatoria, senza doverne chiedere ed attendere la previa rimozione da parte del legislatore e deve applicare ai componenti il gruppo sfavorito il medesimo regime che è riservato agli altri lavoratori.

Premesso quanto sopra il Collegio rileva che, ai sensi degli art. 37 e 38 del DPR 29.09.1973 n. 602, la domanda di rimborso delle somme indebitamente versate dai soggetti tenuti a tale obbligo, deve essere presentata nel termine di decadenza di 48 mesi dalla data del versamento.

Nel caso di specie la domanda di rimborso venne presentata dal ricorrente all'Agenzia delle Entrate in data 06.03.2009 con conseguente decadenza dal diritto al rimborso per le somme versate in data anteriore al 07.03.2005.

Considerata la materia trattata e la parziale soccombenza sussistono validi motivi per compensare fra le parti le spese del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

La Commissione accoglie in parte il ricorso, limitatamente agli anni 2005, 2006 2007, respinge nel resto. Spese compensate.